

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XC.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>	<b>PAG.</b>
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1139	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1139	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
CHIARAMELLO ed altri: Integrazione del trattamento economico dei giudici ordinari della Corte costituzionale. (2006) . . . . .	1140	
PRESIDENTE . . . . .	1140	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
BARTOLE e SALIZZONI: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia. (1856) . . . . .	1140	
PRESIDENTE . . . . .	1140, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153	
BERZANTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1140, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153	
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1142, 1144, 1145, 1146, 1150, 1151, 1152, 1153	
GHISLANDI . . . . .	1143	
MERIZZI . . . . .	1143, 1144, 1146, 1147, 1149	
SELVAGGI . . . . .	1143, 1146, 1147, 1148	
CAIATI . . . . .	1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152	
WALTER . . . . .	1144, 1149, 1152	
ROSELLI . . . . .	1144	
ANGIOY . . . . .	1145	
		DE TOTTO . . . . . 1146, 1148, 1151, 1153
		BARTOLE . . . . . 1147, 1151, 1152
		BERLOFFA . . . . . 1147
		NICOLETTO . . . . . 1147
		SCHIRATTI . . . . . 1148, 1149
		Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . . 1148, 1152, 1153
		TONETTI . . . . . 1149
		GEREMIA . . . . . 1152
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 1153
<p><b>La seduta comincia alle 9.</b></p> <p>ASSENNATO, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p>(<i>E approvato</i>).</p> <p style="text-align: center;"><b>Congedo.</b></p> <p>PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pella.</p> <p style="text-align: center;"><b>Comunicazione del Presidente.</b></p> <p>PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno i deputati Alicata, Amendola Giorgio, De Martino Francesco, Di Stefano Genova, Dugoni, Guglielminetti e Pieraccini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Semeraro Santo, Gorrieri, Rigamonti, De Totto, Tonetti, Marangone Vittorio e Fora.</p>		

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: Integrazione del trattamento economico dei giudici ordinari della Corte costituzionale. (2060).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiaramello, Bettiol Giuseppe, Farinet, Fina, Guggenberg, Sampietro Umberto, Cavallari Vincenzo, Scotti Francesco, Marangone Vittorio, Boldrini, Secreto, Vicentini, Luzzatto, Pieraccini, Amendola Giorgio, Macrelli, De' Cocci, Matteucci, Clocchiatti, Minasi, Capalozza e Foa: « Integrazione del trattamento economico dei giudici ordinari della Corte costituzionale ».

I colleghi ricorderanno che essa venne in un primo tempo assegnata alla nostra Commissione in sede referente, che la esaminò nella seduta del 4 maggio 1956 e in quella occasione decise, all'unanimità, di chiederne alla Presidenza della Camera il deferimento in sede legislativa, dopo che era stato approvato, sempre all'unanimità, un nuovo testo, sostitutivo dei due articoli di cui si componeva il testo originario della proposta di legge con un articolo unico, da me proposto e accettato dai proponenti e dal Governo.

Trattandosi, quindi, di un provvedimento sul quale la nostra Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi, di massima, e all'unanimità, non mi rimane, nella mia qualità di relatore, che raccomandarne adesso l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del nuovo testo, di cui do lettura:

« Ai giudici ordinari della Corte costituzionale, in aggiunta al trattamento economico stabilito dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è assegnata, con decorrenza dal 15 dicembre 1955, una indennità mensile da stabilirsi dalla Corte stessa, che farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante la Corte costituzionale, di cui alla legge 24 dicembre 1955, n. 1313 ».

Desidero precisare che si tratta di una indennità a carattere di rimborso e non a carattere di rappresentanza.

Non essendovi osservazioni od emendamenti all'articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia. (1856).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: « Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia ».

Come i colleghi ricorderanno, nella passata seduta abbiamo concluso la discussione generale, restando d'intesa che oggi avrebbero replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

BERZANTI, *Relatore*. Io risponderò brevemente poiché ritengo che l'ampia discussione svoltasi nel corso della precedente seduta e l'illustrazione da me fatta dei vari aspetti di questa proposta di legge siano tali da non richiedere una ulteriore, lunga disamina. Dirò, perciò, subito — e francamente — che non condivido le preoccupazioni che sono state sollevate da alcuni onorevoli colleghi in merito alla pregiudiziale di illiceità nei riguardi degli accordi internazionali stipulati tra l'Italia e la Jugoslavia che sarebbe posta in essere dalla proposta dell'onorevole Bartole, almeno così come essa si presenta nel nuovo testo proposto nella decorsa seduta.

A parte quelle che possono essere le obiezioni già mosse a questa tesi dagli onorevoli colleghi, desidero richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione sui pareri espressi dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri che più possono essere validi in ordine alla accennata pregiudiziale. D'altra parte, abbiamo ascoltato anche la lucida esposizione fatta dall'onorevole sottosegretario in rappresentanza del dicastero degli esteri, il quale ha ribadito che dal punto di vista giuridico gli accordi intercorsi tra l'Italia e la Jugoslavia non vengono per nulla intaccati dall'approvazione di questo provvedimento. L'unico rilievo sollevato dall'ufficio trattati è quello che si riferisce al *plafond*. Ma esso faceva parte della primitiva stesura della proposta di legge ed è stato soppresso nel nuovo testo al nostro esame.

Ecco perché io credo di potere affermare che non sia il caso di nascondere dietro argomenti di carattere giuridico una opposizione che, se mai, deve essere fatta nel merito, dicendo apertamente che non si vuole aderire

ad un criterio che salvaguardi in maniera più equa i diritti e i beni dei titolari più modesti, rispetto a quelli di maggiore entità.

La tesi della *negotiorum gestio*, sostenuta dall'onorevole Schiratti, è stata controbattuta dalle argomentazioni dell'onorevole Merizzi, che io condivido. Resta da aggiungere, però, una cosa, secondo me, assai importante. Lo stesso Ministero del tesoro, nel predisporre la liquidazione di questi risarcimenti di danni, prima ancora che fosse presentata la proposta di legge Bartole, aveva già provveduto, per conto proprio, a studiare un piano di distribuzione della somma globale di 45 miliardi di lire tenendo conto di un trattamento di maggiore favore nei confronti dei beni più modesti. E ciò, giustamente, secondo me, perché le entità patrimoniali minori si possono considerare come aventi un valore venale proporzionalmente superiore a quello delle grosse entità. Questa è una considerazione che io credo debba valere, anche a proposito del nuovo testo. In questo modo si viene a determinare praticamente null'altro che un trattamento di maggiore favore nei confronti dei patrimoni unitari più piccoli, con le considerazioni di carattere sociale ed equitativo che, del resto, ha molto bene illustrate l'onorevole proponente.

L'onorevole Schiratti ha, tra l'altro, sollevato l'obiezione che gli interessati non sarebbero d'accordo sulla proposta di legge Bartole. Ciò non è esatto in quanto si dovrebbe tutt'al più dire che una parte degli interessati non è d'accordo. Ma quale è questa parte dissenziente, proprio quella parte che vanta diritti su patrimoni cospicui. Per avere una idea abbastanza approssimata della verità della mia affermazione basti tener presente che su 13.438 fascicoli che costituiscono l'insieme delle pratiche degli aventi diritto in questa materia, vi sono esattamente 18.482 titolari. L'importo dei 130 miliardi, che è la valutazione globale massima che si può fare di questi beni perduti, viene ripartita tra gli aventi diritto, in modo che 63 miliardi vengono destinati a 17.265 aventi diritto e 67 miliardi (quindi più della metà) a soli 116 aventi diritto. Quindi, adottando dei criteri di maggior favore nei confronti degli aventi diritto più modesti si viene incontro in misura più adeguata a ben 17.265 di essi su un complesso di 18.492.

L'onorevole Selvaggi ha poi dei dubbi addirittura sull'esattezza del quesito che si sarebbe posto a questo riguardo al Ministero degli esteri. Non mi resta che affermare che la domanda è stata posta in termini precisi:

« Questa proposta incontra delle difficoltà sul terreno giuridico degli accordi internazionali? ». La risposta che ci è stata data sostanzialmente conclude nel ritenere priva di illiceità la proposta Bartole, nei riflessi degli accordi stipulati dall'Italia e dalla Jugoslavia, salvo a sopprimere il limite massimo dell'indennizzo, cosa che, come ho già detto, è stata fatta.

Su un altro errore si fondano anche le obiezioni dell'onorevole Selvaggi. Egli ha detto che la commissione mista italo-jugoslava ha già praticamente concluso la valutazione di questi beni con il che sarebbe intervenuto l'accordo italo-jugoslavo del 1954 fissando in 72 milioni di dollari la cifra globale del risarcimento. E ciò non è esatto perché la citata commissione mista, pur avendo svolto un numero notevole di sedute e lavorando intensamente non è riuscita a concludere in merito alla valutazione per il disaccordo esistente tra le due parti.

Ciò spiega perché non sia possibile affermare che con l'importo globale dei 72 milioni di dollari si possa avere un criterio definitivo di valutazione e ciò spiega anche perché si sia addivenuto tra l'Italia e la Jugoslavia ad una forma transattiva, liquidando la partita sulla base di un terzo rispetto alla liquidazione totale.

Un'altra obiezione sollevata dall'onorevole Selvaggi — di carattere politico — cui ha fatto cenno anche l'onorevole sottosegretario Folchi, riguarda il pregiudizio che potrebbe recare questo provvedimento alla liquidazione del risarcimento dei beni riguardanti la zona B del territorio di Trieste. Francamente, non ho afferrato la validità di questa obiezione in quanto che se proprio c'è stato un atto che possa recare pregiudizio in questo senso esso è da considerare, se mai, la transazione sui 72 milioni di dollari convenuta con l'accordo del 1954, non mai la distribuzione di questi 72 milioni di dollari.

L'onorevole De Totto ha accennato al fatto che con l'approvazione di questa proposta di legge si potrebbero verificare delle ingiustizie in relazione al fatto che ci sono dei beni modesti situati nella zona espropriata passata alla Jugoslavia appartenenti però ad aventi diritto in condizioni economiche agiate perché dispongono di altri beni. Questa osservazione è valida ma non può certo essere tale da infirmare la bontà della proposta di legge che noi esaminiamo. Non c'è, in realtà, legge che non dia luogo a qualche incongruenza perché non ci sono leggi perfette in senso assoluto. Di fronte all'aspetto positivo rappresentato dal

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

numero cospicuo di pratiche che trovano una loro soluzione più adeguata, penso che questa obiezione debba essere superata.

Si è poi detto che l'approvazione e l'entrata in vigore di questo provvedimento daranno luogo a ricorsi, addirittura, alla Corte costituzionale. Nessuno di noi è certo in grado di escludere che ci possano essere dei ricorsi. Ma, a mio avviso, io non ne vedo la fondatezza. Non solo, ma non sarà certo non approvando questo provvedimento che gli eventuali ricorsi potranno essere eliminati. Io, che ho avuto occasione di partecipare ad una assemblea degli aventi diritto, ho sentito sostenere candidamente da costoro che la ragione principale per la quale l'approvazione della legge non era desiderata consisteva nel fatto che in questo modo non sarebbe più possibile, dopo avere incassata la prima parte liquidata dal Tesoro, di dar luogo a ricorsi, dato che la distribuzione operata dal Tesoro, senza il conforto di una legge precisa, può essere in certo qual modo considerata arbitraria e si presta certo alla possibilità di ricorrere contro di essa.

L'onorevole Facchin ha avanzato una proposta di non passaggio agli articoli motivandola con quelle che sono state un po' le argomentazioni sollevate dall'onorevole Schiratti e dall'onorevole Selvaggi, aggiungendo anzi che questo provvedimento sarebbe anticostituzionale poiché si concretizzerebbe in una espropriazione di beni di alcuni a vantaggio di altri, ma ho già esposti i motivi per cui, secondo me, questa osservazione è priva di validità.

Onorevoli colleghi, io credo di aver replicato a quelle che sono state le osservazioni fondamentali poste da coloro che non ritengono opportuna l'approvazione di questa proposta di legge o che hanno, addirittura, proposto il non passaggio agli articoli. Io credo fermamente, invece, che noi faremo cosa assai equa ed opportuna decidendo di iniziare al più presto la discussione degli articoli e di approvare quindi il provvedimento affinché esso possa essere trasmesso immediatamente al Senato.

Non dimentichi la Commissione che ci sono ancora migliaia di profughi che giacciono nei centri di raccolta, che vivono ancora purtroppo a carico della pubblica assistenza, attendendo con ansia che venga corrisposta dallo Stato questa somma messa a disposizione dalla Jugoslavia, a risarcimento dei danni subiti.

Approvando la proposta di legge degli onorevoli Bartole e Salizzoni non solo riusci-

remo a venire incontro a questi aventi diritto ma faremo nello stesso tempo un'opera di giustizia, di equità e di umanità.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dopo l'ampia discussione svoltasi nella passata riunione (che ho avuto modo di leggere nel resoconto stenografico) e il lucido riepilogo odierno fatto dall'onorevole relatore, il Governo si limita a fare una semplice dichiarazione: il Governo si dichiara favorevole alla proposta di legge, secondo il nuovo testo, purché resti fissato che non ci sia luogo ad assunzione di maggiori oneri per il Tesoro per effetto del minore coefficiente applicato nei confronti degli aventi diritto.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Facchin, la sua proposta di non passaggio agli articoli, si intende ritirata.

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo.

Do lettura dell'articolo 1:

« Ai cittadini italiani titolari di beni di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, ai titolari di beni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, nonché a quelli di cui all'articolo 2, punto 2, lettere A e B, dell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, verrà liquidato, a valere sull'importo previsto dall'articolo 2, punto 2, lettera B, e punto 3, del citato accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, un indennizzo calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

a) 35 sino al valore di 200.000 lire;

b) 20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di lire.

Sui valori eccedenti i 2 milioni di lire verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo la liquidazione di cui alle lettere a) e b), comunque non inferiore a 5.

Dagli indennizzi come sopra calcolati vanno detratte le anticipazioni corrisposte ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1131 ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

Al comma primo, il relatore, onorevole Berzanti, propone di sostituire le parole: « Ai cittadini italiani », con le parole: « Ai titolari ».

BERZANTI, *Relatore*. Il mio emendamento trova la sua ragione d'essere nel fatto che i titolari di beni oltreché persone fisiche possono essere anche società e anche perché

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

l'esclusione degli stranieri è esplicitamente contemplata dall'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento ora letto.

(È approvato).

Sempre al comma primo, l'onorevole relatore propone di aggiungere dopo le parole: « verrà liquidato », le altre: « e corrisposto ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

BERZANTI, *Relatore*. È stata manifestata la preoccupazione se in forza del coefficiente, specie in relazione ai patrimoni superiori ai 2 milioni, sia possibile per il Tesoro rimanere nell'ambito della somma disponibile dei 45 miliardi di lire. Dai calcoli fatti dagli organi competenti del Tesoro si dovrebbe rimanere nei limiti, ma per una maggiore cautela suggerirei, per il secondo comma, una formula che consenta una maggiore libertà d'azione al Tesoro dicendo per esempio: « Potranno essere disposti in via provvisoria pagamenti a favore dei titolari di beni di valori superiori a 2 milioni di lire (valore 1938), sempreché il coefficiente di maggiorazione non sia superiore a cinque volte, salvo restando il diritto sugli ulteriori residui che risultassero dopo la liquidazione di cui ai punti a) e b) ».

Sostanzialmente, come si vede, si tratta della stessa cosa ma permette al Tesoro di conservare una certa elasticità di movimenti.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che un emendamento di questo genere, dal punto di vista strettamente tecnico-legislativo, si presenti in maniera non del tutto perspicua. Soprattutto perché io credo che lo stesso concetto in esso contenuto possa ottenersi lasciando immutato il testo del comma secondo e togliendo semplicemente le parole: « non inferiore a 5 ».

BERZANTI, *Relatore*. Ciò è esatto, però non tiene conto che per poterlo tradurre in atto bisognerebbe ritardare il pagamento dei residui fino all'estinzione dei pagamenti di cui *sub a)* e *sub b)*, in quanto solo allora si potrebbe conoscere esattamente la cifra residua. Il Tesoro non avrebbe, quindi, la facoltà di corrispondere, sia pure a titolo provvisorio, una somma di cui non conosce il meccanismo di proporzionalità.

GHISLANDI. C'è un altro inconveniente da considerare.

Se l'ammontare del danno viene stabilito in via provvisoria, come si fa a determinare il coefficiente 5? Quindi, prima di tutto biso-

gnerebbe accertare in via definitiva l'entità del danno e poi, nelle more intercorrenti tra il momento dell'accertamento e quello della liquidazione, il Tesoro può benissimo corrispondere un acconto. Altrimenti, esso sarebbe corrisposto inevitabilmente in modo arbitrario.

MERIZZI. Ho notato che da nessuno è stata posta la questione degli interessi. Il Tesoro ha incamerato questi 45 miliardi traendone il relativo profitto. Come è giusto, esso dovrebbe pagare gli interessi legali agli aventi diritto.

PRESIDENTE. La questione degli interessi esula dallo stretto ambito del comma che stiamo esaminando. Ove ella lo ritenga, ad ogni modo, può presentare un emendamento formale. Quanto alla modifica proposta dal relatore, la esamineremo dopo altri emendamenti che sono precedenti.

L'onorevole Selvaggi ha proposto di sostituire la lettera *b)* dell'articolo 1, con le seguenti:

« *b)* per la parte di danni eccedente le lire 200.000 (riportate al 1938) verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo la liquidazione di cui alla lettera *a)* in modo che l'indennizzo sia proporzionale al danno sofferto;

*c)* a tutti indistintamente i danneggiati, la commissione interministeriale, di cui alla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, è autorizzata a corrispondere nelle more della determinazione dei suddetti coefficienti, ulteriori anticipazioni anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, con speciale riguardo ai casi in cui il bene perduto fosse stato già ricostruito ».

SELVAGGI. Il mio emendamento, in sostanza, va incontro a talune preoccupazioni ai fini della semplificazione, formulate dal relatore. Quale è il punto fondamentale di cui ci si preoccupa? Quello di dare ai piccoli un coefficiente preciso che è stato fissato fino alle 200 mila lire, nella lettera *a)*. Fermo restando questo principio, anziché procedere ad una seconda suddivisione da 200 mila lire a 2 milioni per impedire, nel caso che il danno subito superi di poco i due milioni, il crollo del coefficiente, si potrebbe fare in modo da avere un coefficiente proporzionale al danno, qualunque esso sia stato.

Il punto *c)* è abbastanza evidente e trae giustificazione dalla opportunità che vengano corrisposti ulteriori anticipi fino all'espletamento di tutte le pratiche.

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

**PRESIDENTE.** L'onorevole Caiati ha presentato, sempre all'articolo 1, il seguente emendamento sostitutivo della lettera b):

« b) 30 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 300.000 lire;

c) 25 sul valore eccedente le 300.000 lire fino a 500.000 lire ».

**CAIATI.** Questo emendamento ha lo scopo di determinare, sempre nell'ambito delle disponibilità complessive, una maggiore scalarità che servirebbe, a mio avviso, a dare un carattere di maggiore socialità al provvedimento. Secondo il testo attuale, infatti, si passa in un modo troppo brusco dalle 35 volte alle 20 volte e alle 5 volte senza tener conto di una infinità di situazioni intermedie.

Noi ci dobbiamo preoccupare soprattutto delle possibilità di reimpiego di queste somme da parte di gente che non ha una casa. Io vivo un po' in questo ambiente dei profughi e conosco da vicino molti dei loro problemi. Sono perciò convinto della sostenibilità della mia tesi alla quale si potrebbe contrapporre solo l'unico ostacolo rappresentato dalla necessità di maggiori oneri per il Tesoro che una impostazione di questo genere potrebbe determinare.

**BERZANTI, Relatore.** La proposta contenuta nell'emendamento dell'onorevole Caiati è senza dubbio più perfetta dal punto di vista dell'equità e della socialità di questo provvedimento. Solo che bisogna tenere presenti due inconvenienti:

1°) adottando una scalarità molto ampia o semplicemente più ampia di quella proposta dall'attuale testo si complicherebbero seriamente tutti i conteggi. Già gli uffici del Tesoro hanno speso dei mesi per riuscire a fare i conteggi attuali esaminando pratica per pratica. Rifare quegli stessi conteggi ora su una maggiore scalarità significherebbe rifare un'opera migliore dal punto di vista teorico, ma praticamente significherebbe intralciare la possibilità di una rapida erogazione delle somme;

2°) le percentuali attuali sono state stabilite d'intesa con il Tesoro dopo una lunga serie di conteggi basati sui vari rapporti. Spostando questi termini di riferimento sorgerebbe il problema della capienza, anche perché non è possibile fare un calcolo induttivo. Le pratiche da 200 mila lire possono essere, ad esempio, mille, mentre quelle da 400 mila possono essere soltanto dieci.

Per questi motivi sono in pratica contrario al proposto emendamento anche se riconosco senz'altro il suo fondamento teorico.

Mi dichiaro, infine, contrario all'emendamento Selvaggi perché esso non tiene conto di tutta una categoria media, soddisfacendo i piccoli danneggiati e, in misura indiscriminata, anche i grossi.

**MERIZZI.** Noi siamo contrari all'emendamento dell'onorevole Selvaggi, siamo più vicini a quello dell'onorevole Caiati di cui anzi apprezziamo l'intenzione intesa a conferire una maggiore socialità ed equità al provvedimento in esame.

Però bisogna fare anche un'altra considerazione. Per attuare la proposta dell'onorevole Caiati sarebbe necessario rifare daccapo tutti i conteggi, mentre siamo assillati dal bisogno che hanno i profughi di ricevere il pagamento di quanto loro spetta, date le loro assai disagiate condizioni economiche.

Per questo motivo, a nome del mio gruppo, dichiaro che voteremo anche contro questo emendamento pur apprezzando i motivi che lo hanno ispirato.

**WALTER.** Per i motivi illustrati dal collega Merizzi, voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Selvaggi e anche contro quello dell'onorevole Caiati.

**MOTT, Sottosegretario di Stato per il Tesoro.** Anche il Governo si dichiara contrario agli emendamenti dell'onorevole Selvaggi e dell'onorevole Caiati.

**PRESIDENTE.** Poiché sia l'onorevole Selvaggi che l'onorevole Caiati mi hanno dichiarato di ritirare i loro emendamenti, passiamo all'esame di altri emendamenti.

Il relatore, onorevole Berzanti, ha presentato al comma secondo dell'articolo 1, il seguente emendamento interamente sostitutivo, da lui precedentemente illustrato:

« Possono essere disposti in via provvisoria pagamenti a favore dei titolari di beni di valori superiore a 2 milioni di lire (valori 1938) sempreché il coefficiente di maggiorazione non sia superiore a cinque volte, salvo restando il diritto sugli ulteriori residui che risultassero dopo la liquidazione di cui alla lettera a) e b) ».

**ROSELLI.** Il criterio suggerito dall'onorevole relatore in base al quale verrebbe sancito in un testo di legge che il Governo dovrà procedere alla distribuzione di eventuali residui, con i conteggi che ciò comporta, mi sembra che si allontani un po' troppo dalla normale prassi legislativa. Se residui ci saranno, il Governo troverà certamente modo e maniera di distribuirli agli aventi diritto, ma senza che ciò venga sancito nel testo legislativo.

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

CAIATI. Secondo me, l'emendamento si presenta in modo un po' nebuloso ma credo che nella sostanza sia accettabile perché, se ho capito bene, esso ha lo scopo di consentire la concessione di acconti, solo che questi acconti debbono essere erogati nei limiti già fissati dal comma secondo di questo articolo.

PRESIDENTE. Penso che la cosa più importante da chiarire sia innanzi tutto il concetto che ci si vuole riferire ai valori eccedenti. Ed è bene chiarire questo punto in quanto la interpretazione letterale dell'emendamento potrebbe portare a « bloccare » il pagamento delle liquidazioni che superino i 2 milioni. Quindi noi diciamo: qualunque partita presa in esame (anche, per esempio di un miliardo) viene calcolata con il moltiplicatore 35 per le prime 200 mila lire; col moltiplicatore 20 per il valore da 200 mila lire a 2 milioni, secondo il concetto stesso di acconto implicito nel meccanismo del primo comma.

Il problema sorge per le liquidazioni che vanno oltre i due milioni. Con l'emendamento dell'onorevole Berzanti, venendo meno (se approvato) l'espressione « sui valori eccedenti » contenuta nel testo proposto, in un interprete che non abbia seguito l'elaborazione di questo provvedimento potrebbe sorgere il dubbio se le liquidazioni di acconti per danni superiori ai due milioni non siano da considerare escluse.

ANGIOY. Anche io sono d'avviso che l'emendamento proposto dall'onorevole relatore rischia di falsare lo spirito del disposto contenuto nel secondo comma.

BERZANTI, *Relatore*. Si potrebbe lasciare il testo così com'è e togliere le parole: « non inferiore a cinque ».

PRESIDENTE. Si tratta di chiarire due cose ben distinte: una è l'affermazione del diritto e l'altra è invece la possibilità di avere una liquidazione anticipata. Per fare ciò, secondo me, si potrebbe benissimo conservare il testo aggiungendo ad esso ciò che vogliamo specificare. Ad esempio, con un comma aggiuntivo si potrebbe dire: « In attesa della determinazione di tale coefficiente, il Ministro del tesoro concederà acconti in base ad un coefficiente di rivalutazione non superiore a 5 ».

In questo senso, anzi, propongo un emendamento formale. Naturalmente, se esso fosse approvato, andrebbero soppresse nel secondo comma le parole: « non inferiore a cinque ».

BERZANTI, *Relatore*. D'accordo. Ritiro il mio emendamento.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, che con le modificazioni approvate, risulta dal seguente tenore:

« Ai titolari di beni di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, a quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, nonché a quelli di cui all'articolo 2, punto 2°, lettere a) e b), dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, verrà liquidato e corrisposto, a valere sull'importo previsto dall'articolo 2, punto 2°, lettera B, e punto 3°, del citato Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, un indennizzo calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

a) 35 sino al valore di 200.000 lire;

b) 20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di lire.

Sui valori eccedenti i 2.000.000 di lire verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo la liquidazione di cui alle lettere a) e b). In attesa della determinazione di tale coefficiente, il Ministero del tesoro concederà acconti in base a un coefficiente di rivalutazione non superiore a 5.

Dagli indennizzi come sopra calcolati vanno detratte le anticipazioni corrisposte ai sensi della legge 31 luglio 1952 n. 1131 ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui al precedente articolo 1, sarà considerata la consistenza e titolarità dei beni alla data del 15 settembre 1947.

Agli stessi fini i beni delle associazioni, dei comitati e delle società, regolari ed irregolari, sono considerati come appartenenti ad un unico soggetto, ancorché non abbiano personalità giuridica.

Qualora si tratti di società in liquidazione al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente lo Stato, l'indennizzo non potrà superare, per quanto riguarda detta partecipazione, l'ammontare delle passività accertate alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

CAIATI. Vorrei pregare l'onorevole relatore di fornire qualche delucidazione sul

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

primo comma di questo articolo 2, in relazione alla questione della titolarità dei beni alla data del 15 settembre 1946, questione che mi sembra di un certo rilievo.

BERZANTI, *Relatore*. La ragione che ha determinato il Tesoro alla formulazione di questo comma, deriva dal fatto che per procedere ai conteggi era necessario fare, per così dire, il punto della situazione partendo da una data fissa. Se si fosse considerata come punto di partenza la data di entrata in vigore del Trattato di pace il Tesoro si sarebbe trovato di fronte ad un notevole spostamento dei calcoli in relazione a fattori diversi, tra cui, non ultimo, quello dei decessi che ha reso molteplice la titolarità passando dall'unico titolare agli eredi.

PRESIDENTE. La presa di possesso di questi beni da parte del Governo jugoslavo è avvenuta due anni dopo la data considerata del 1947 e in conseguenza in questi due anni, che vanno dal 1947 al 1949, possono essere avvenuti dei mutamenti di titolarità.

CAIATI. Il problema, secondo me, non è quello di fissare la titolarità, ma quello che si potrebbe definire di « anno di consistenza ». Stabilendo il 1947 come anno di consistenza finiamo con l'escludere tutti i beni mobili asportati dagli jugoslavi escludendo dall'indennizzo tanta gente che pure ne avrebbe diritto e che tale diritto non può fare più valere in nessun modo, neanche attraverso i danni di guerra.

Circa il problema della suddivisione della titolarità accennato dal relatore e di cui si discorre al secondo comma di questo articolo, in sede di discussione di detto comma, mi riservo di prendere la parola. Bisogna prima di ogni cosa essere coerenti con noi stessi. Qui si è parlato continuamente di scopi sociali della legge e di necessità di venire incontro soprattutto ai piccoli e ai medi titolari di beni e di fatto poi questo principio viene spesso trascurato.

Ad ogni modo, con la riserva di fare più ampie ed esplicite dichiarazioni a questo proposito, propongo che la data di consistenza patrimoniale venga fissata al 1945 e non al 1947.

PRESIDENTE. L'onorevole Selvaggi ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo del primo comma:

« Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui al precedente articolo 1, sarà considerata la consistenza e la titolarità dei beni alla data della presa di possesso da parte delle autorità jugoslave, in armonia con quanto stabilito nell'accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949 ».

SELVAGGI. Con il mio emendamento intendo riferirmi al Trattato di pace, il quale considera come data di partenza quella in cui il paese straniero ha preso possesso dei beni. Anche perché nell'accordo italo-jugoslavo questo concetto è ribadito. La consistenza, quindi, deve essere il punto di partenza per stabilire la titolarità che è ovviamente collegata al problema di stabilire chi era titolare in quel momento. Ecco perché la data di consistenza dovrebbe essere quella del 1945 e non quella del 1947.

BERZANTI, *Relatore*. Insisto sulla data del 15 settembre 1947, per i motivi già espressi.

PRESIDENTE. Abbiamo una chiara presa di posizione da parte dell'onorevole relatore per quel che riguarda l'articolo 2. Ritengo si debba sentire il parere del Governo.

CAIATI. La effettiva presa di possesso avvenne alla data del 1° settembre 1955.

PRESIDENTE. Questa discussione, evidentemente, implica un allargamento della base.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che, evidentemente, si avrebbe un aumento dell'onere; aumento, del resto, già rilevato.

CAIATI. Veniamo ad escludere degli interessati.

BERZANTI, *Relatore*. Non si viene ad escludere alcuno. Può anche essere fissata una data diversa ma la data del Trattato di pace è quella e non vedo la ragione per cui si debba fare in modo diverso.

DE TOTTO. A me sembra che in questa nostra legge non vi sia la necessità di andare a riferirsi al Trattato di pace. È stata effettuata una distribuzione a carattere sociale per le diverse categorie; così dobbiamo fissare una data che approssimativamente sia quella della perdita effettiva di questi beni. La data più esatta è la fine dell'aprile 1945. A quella data la Jugoslavia ha preso possesso delle proprietà e da quel momento non soltanto i beni hanno cessato di essere fonte di qualsiasi reddito ma si è avuto l'inizio del dramma.

Propongo formalmente che venga fissata la data del 31 aprile 1945.

MERIZZI. Dal 1945 al 1947 vi sono stati degli espropri che sono stati considerati dalla commissione italo-jugoslava che ha dato a *forfait* questi 45 miliardi ?

CAIATI. Vorrei chiarire al collega che la situazione è questa: dal 1945 al 1947 si sono avuti degli espropri, però accanto al problema degli espropri ve n'è un altro: quello delle asportazioni di tutti i beni mobili riferentisi

sia alle case che alle industrie, cioè macchine ed altro. Di questo problema, se ci riferiamo alla data del 1947, non possiamo in alcun modo parlare. Tra l'altro questi beni non rientrerebbero nemmeno nella legge sui danni di guerra. Insomma, questa povera gente, a chi deve far capo se li escludiamo dal risarcimento dei danni di guerra e da questa legge?

MERIZZI. La commissione italo-jugoslava ha accertato questi danni e sono stati compresi nella cifra di 45 miliardi.

CAIATI. Se anche questi danni sono stati compresi, dobbiamo riferirci al 1945 e non si tratta, quindi, di modificare il Trattato di pace.

BARTOLE. Vorrei precisare che, a mente del Trattato di pace, la Jugoslavia doveva indennizzare al 100 per cento tutti i beni da essa incamerati, poi, come ha già accennato, visto che a tanto non si poteva addivenire, sono intervenuti accordi fra il Governo italiano ed il Governo jugoslavo per regolare questa nostra partita di avere per confische, espropriazioni, nazionalizzazioni e riforma agraria.

CAIATI. Non sono indicate le asportazioni ed è, questo, un punto importante. Ci si è trovati di fronte a beni nazionali confiscati, i cosiddetti beni liberi; per queste categorie sono intervenute delle trattative che però, nel 1949-1950 non hanno portato ad alcun risultato pratico in quanto la Jugoslavia, quando si trattava di venire all'accertamento del *quantum* si sottraeva sempre tanto che, solo nel 1954, in occasione del *Memorandum* di intesa, si è concretato l'accordo che ha portato alla somma forfetaria. Ora, i beni di cui stiamo trattando l'indennizzo, sono i beni dei cittadini italiani che hanno subito queste confische, nazionalizzazioni, ecc., che sono avvenute nel periodo immediatamente successivo alla occupazione jugoslava dal 1° maggio 1945 fino ad oggi.

MERIZZI. Ed allora, perché è stata indicata la data del 1947?

BERZANTI, *Relatore*. Perché è la data del passaggio formale.

BARTOLE. La Commissione mista ha sempre, fino a questo momento, elaborato i suoi calcoli sulla base delle denunce presentate per operazioni di requisizione, incameramento, ecc., avvenute a quella epoca perché i beni sono quelli; quindi anche se guardiamo gli accordi del 1949 e del 1950, vediamo che i due Governi si richiamano sempre al Trattato di pace.

BERLOFFA. Mi permetto fare una precisa domanda perché da questa potrebbe sorgere

un chiarimento. Ora che è stato premesso che tutti questi beni sono quelli espropriati e incamerati dalla Jugoslavia tra il 1945 ed il 1947 ed anche dopo, domando se ci sono dei beni che nel 1945 avevano un proprietario italiano e che in quel periodo hanno potuto essere ceduti ad altri proprietari italiani.

CAIATI. Può, l'onorevole Bartole, contestare che quando gli italiani hanno cominciato a lasciare la zona hanno abbandonato le case, le botteghe, le macchine? E può l'onorevole Bartole affermare che quando si è proceduto all'accertamento di questi beni, si è tenuto conto anche dei beni mobili?

Non lo può, perché vi erano state delle spoliazioni; questo deve essere detto. L'onorevole Bartole ha parlato di confische, di espropriazioni, di nazionalizzazioni; tutto questo si riferisce ai beni immobili, non ai beni mobili. Ora, se prendiamo come riferimento il 1947 questi beni non li troviamo più e d'altra parte gli interessati non possono fruire dei benefici previsti dalla legge riguardante i danni di guerra, perché questa legge parla di danni subiti prima del 15 aprile 1946; non possono nemmeno, gli interessati rientrare nell'ambito della presente proposta di legge dato che essa fa riferimento al 1947 e mi pare quindi che questa categoria di danneggiati venga esclusa, non per un fatto derivante dal trattato internazionale ma anche per un fatto interno, sia dall'uno che dall'altro provvedimento.

NICOLETTO. Vorrei far osservare che si tratta di arrivare al pagamento di questi danni. Nel dicembre 1955 tutto era pronto; i conti erano stati fatti e si disse che il pagamento sarebbe avvenuto entro Natale; poi si disse che si era in attesa della legge Bartole; ora si cerca di giungere con degli emendamenti, a modificare la legge stessa così da deludere questa grande attesa. Gli aventi diritto, anzi, i titolari, hanno già presentato le loro regolari denunce; queste denunce sono state accettate e sono stati effettuati i relativi calcoli, non occorre altro che l'approvazione della proposta Bartole perché i relativi pagamenti abbiano luogo in base alle denunce e agli accertamenti fatti ed accettati. Questa è la realtà delle cose.

CAIATI. Gli accertamenti non sono stati accettati.

SELVAGGI. A conferma della tesi che tanto io quanto l'onorevole Caiati sosteniamo, richiamavo prima il testo dell'accordo italo-jugoslavo del 1949. Esso è il punto di partenza perché è quello che fissa che una commissione mista esaminerà la consistenza e la titolarità

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

di questi beni e li rivaluterà, in relazione al 1938, con un coefficiente che fu poi forfettizzato nella cifra di 45 miliardi.

L'articolo 6 del Trattato di pace dice che si prenderà come punto di riferimento il momento in cui le autorità jugoslave hanno preso possesso di beni appartenenti a italiani. Dobbiamo quindi riferirci a quel trattato e prendere quel punto di riferimento. È una base che non possiamo modificare.

PRESIDENTE. Il testo del citato articolo 6 dice: « Ai fini delle valutazioni, la commissione mista prenderà in considerazione la consistenza che i beni avevano al momento nel quale le autorità popolari locali e le autorità del governo jugoslavo ne hanno preso possesso *d'une manière définitive* ». La discussione dovrebbe, se mai, sorgere sul significato della dizione *d'une manière définitive*.

SELVAGGI. Vorrei dare una spiegazione. Può sorgere un equivoco: che qualcuno può aver avanzato una domanda in base ad una consistenza del 1945 e noi, ponendo la data del 1947, lo veniamo ad escludere.

CAIATI. Dovremmo dire: « entro il 15 settembre 1947 ».

DE TOTTO. Vorrei dare un chiarimento. Già nel 1943 vi è stata una prima presa di possesso da parte jugoslava. Praticamente la presa di possesso definitiva si verificò nel 1945. Già nel 1943, nel primo trambusto, praticamente la maggioranza delle città istriane e dalmate è stata presa in possesso dagli jugoslavi, ma la presa di possesso definitiva è avvenuta nel 1945. Ritengo che in questo senso debba essere interpretata la dizione *d'une manière définitive*.

SCHIRATTI. In verità questa dizione del primo comma dell'articolo 2 lascia molte perplessità.

A me pare si debbano fare due ipotesi: cittadini italiani i quali hanno conservato la titolarità ed hanno potuto conservare l'intera consistenza dei loro beni tali quali essi erano fino al 15 settembre 1947 e ne hanno subito lo spoglio parziale, graduale, totale, successivamente. Per questa categoria l'articolo 2 non dà inconvenienti.

Seconda ipotesi: gli altri, coloro che furono condannati all'ergastolo o comunque ad una condanna prima del 15 settembre 1947, condanna che ha portato alla confisca dei beni. Per costoro cosa succederà? al 15 settembre 1947 essi non avevano più la titolarità perché i beni erano stati confiscati con la condanna. Essi, avevano subito delle spoliazioni diverse: prima i mobili, poi, con la sentenza, gli immobili. Al 15 settembre 1947 non avevano la

titolarità dei beni perché confiscati e non potevano avere nessuna consistenza perché le spoliazioni erano successivamente avvenute.

Noi andiamo, quindi, a trattare con due metri diversi; cioè, con un metro coloro che hanno perso titolarità e consistenza dopo il 15 settembre 1947 e con un diverso metro coloro i quali hanno subito la spoliazione precedentemente. A mio giudizio, quindi, la formula adottata non va bene.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A me pare che questa materia sia piuttosto delicata. Vorrei fare subito una considerazione: la proposta Bartole, in sostanza, vuol dare un assetto definitivo alla materia, stabilire il diritto ad un indennizzo in una misura precisa per questi titolari ed è una proposta che segue una legislazione già in atto che stabilisce soltanto degli acconti, delle anticipazioni; tende quindi a passare dal regime provvisorio ad un regime definitivo.

Noi abbiamo la legge 1064 del 5 dicembre 1949 il cui articolo 1 stabilisce l'obbligo della denuncia. In realtà in questo articolo non si fa riferimento ad una data, si fa soltanto riferimento al termine di scadenza, quello del 15 dicembre 1949, per la presentazione delle denunce. La proposta attuale si riallaccia al sistema della denuncia.

Ho domandato al collega Mott a quali criteri il Tesoro si è attenuto nella liquidazione degli acconti. Ho domandato: avete preso come data di riferimento i beni la cui consistenza e titolarità coincide con la data del Trattato di pace o anche beni valutati con criteri antecedenti a questa data? Questo è un elemento di fatto che stabilirebbe una certa interpretazione da parte dell'Amministrazione. Se potessimo disporre di questa valutazione, ci potremmo atteggiate, oggi, in un determinato modo, con maggiore consapevolezza.

Proporrei di non sconvolgere una situazione già esistente perché, altrimenti, o si va incontro agli inconvenienti a cui accennava l'onorevole Schiratti o si creano nuove aspettative, nuove pretese con ripercussioni sulla consistenza dei danni. Vorrei quindi acquisire questo elemento, delle liquidazioni degli acconti in base alla legge citata.

BERZANTI, *Relatore*. A quella legge facciamo esplicito riferimento nell'articolo 1 della proposta Bartole.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non vorrei che l'articolo 2 della proposta di legge in esame fosse in contrasto con l'articolo 1 della legge da me citata.

TONETTI. Bene ha fatto l'onorevole Bozzi a richiamare la legge 5 dicembre 1949 perché le liquidazioni sono avvenute in base alle denunce fatte dai titolari dei beni senza che gli uffici ministeriali abbiano preso in esame se gli espropri, le nazionalizzazioni o le vendite dei beni liberi siano avvenuti nel 1945, nel 1946 o in qualsiasi altra data. Gli uffici ministeriali hanno preso le denunce, hanno pagato gli acconti senza esaminare se i beni erano stati perduti nell'aprile del 1945 e nel maggio del 1944. Pertanto, con le denunce, abbiamo la massima garanzia di procedere al saldo parziale delle somme che spettano a tutti i titolari di beni abbandonati nella Venezia Giulia. Non mi sembra vi debbano essere delle perplessità poiché si ha già il precedente dei due acconti. È stata già accertata la consistenza dei beni, sono state accettate queste denunce senza tener conto della data.

PRESIDENTE. Do lettura di un emendamento presentato dall'onorevole Merizzi, sostitutivo del primo comma all'articolo 2:

« Ai fini della applicazione del coefficiente di cui al precedente articolo 1, sarà considerata la consistenza e titolarità dei beni risultanti dalle denunce e dagli accertamenti oggetto della commissione italo-jugoslava ».

WALTER. Vi è stato un termine per la presentazione delle domande; anche se noi vogliamo modificare la data, non vi è più la possibilità di presentarne altre. Di qui l'emendamento dell'onorevole Merizzi.

SCHIRATTI. Con l'emendamento ora presentato cominciamo ad avvicinarci allo scopo, ma non completamente. In base alla legge del 1949 non vi era obbligo di denuncia per i beni liberi ma soltanto per i beni nazionalizzati e confiscati. Successivamente, con altra legge venne disposto che, chi aveva beni liberi poteva dichiarare di cederli alla Jugoslavia; vi sono state parecchie di queste cessioni. Dove vengono compresi questi beni denunciati successivamente? Dobbiamo badare a non escludere questa categoria.

TONETTI. L'onorevole Schiratti non deve avere nessuna perplessità riguardo a quei beni. Coloro che avevano beni liberi hanno avuto facoltà di denunciare queste perdite; le hanno denunciate, sono state riconosciute dagli uffici ministeriali ed hanno avuto, per lo meno, il primo acconto. Dunque è stato riconosciuto il loro diritto ad avere una indennità. I colleghi sanno benissimo che i titolari di beni liberi dovevano presentare una dichiarazione con la quale si impegnavano ad accettare la somma che sarebbe stata con-

cordata dai rappresentanti dei due Governi. Essi non sono esclusi da questa legge in quanto hanno, in parte, ricevuto due acconti, tutti, un acconto, al pari di coloro che erano titolari di beni nazionalizzati o confiscati. Questo posso garantire nella forma più assoluta perché mi consta di scienza certa.

PRESIDENTE. Al punto attuale della discussione ritengo si possa concludere; prego quindi l'onorevole relatore di rispondere ai vari interventi.

BERZANTI, *Relatore*. Ho già spiegato la ragione per la quale, soprattutto per suggerimento degli uffici del Ministero del tesoro, venne redatto il comma in discussione: si riferiva soprattutto all'aspetto della titolarità in relazione a quella che è la valutazione dei beni stessi. Dato che con la proposta di legge in esame si vengono a fissare dei coefficienti diversi a seconda della entità del patrimonio, è evidente che se il patrimonio è uno, l'onere a carico dello Stato sarà  $x$  ma se il patrimonio stesso è diviso in più parti perché si sono avute nel frattempo delle successioni od altro, questo onere a carico dello Stato viene aumentato di un coefficiente  $y$ . Ora, dato che i calcoli dovevano essere effettuati su una certa base, il Tesoro li ha effettuati tenendo presente la consistenza e la titolarità alla data dell'entrata in vigore del Trattato di pace.

Questa la ragione per cui è stato introdotto il comma in esame; esso non intende naturalmente creare nuovi titolari o escluderne alcuni in quanto l'indicazione dei titolari risulta dall'articolo 1 nel quale essi vengono chiaramente definiti.

Se vi sono delle preoccupazioni, piuttosto che indicare delle date che possono compromettere, piuttosto che aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Merizzi che fa riferimento a una consistenza indicata dagli stessi interessati e che, in certi casi, può non essere stata accettata dato che la commissione mista ha effettuato degli accertamenti; proporrei la soppressione pura e semplice di questo capoverso in quanto la titolarità resta egualmente stabilita dall'articolo 1.

MERIZZI Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone un emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 1. Poiché vi sono in concorrenza altri emendamenti sostitutivi, pongo in votazione la soppressione del primo comma dell'articolo 2.

(È approvata).

CAIATI. Ringrazio l'onorevole relatore per avere, con l'emendamento soppressivo testé

approvato, sollevato la Commissione da una posizione di perplessità.

Vorrei sottoporre all'onorevole relatore la dizione del secondo comma (senza occuparmi, naturalmente del modo come esso debba essere collegato all'articolo 1). Esso tratta dei beni delle associazioni, dei comitati e delle società, regolari e irregolari che considera come appartenenti ad un unico soggetto ancorché non abbiano personalità giuridica.

Per quanto riguarda le associazioni non ho nulla da osservare; l'associazione è un ente giuridico e così indefinito che il danno risulterebbe nullo, ma se prendiamo in considerazione le società, dobbiamo osservare che questo comma si riferisce non solo alle grandi ma anche alle piccole società. Sorge quindi un problema per quanto riguarda queste ultime. Noi ci riferiamo al coefficiente di 35 volte, se vogliamo considerare i beni come appartenenti ad un unico soggetto, e ci troviamo invece di fronte alle quote dei singoli componenti della società che veniamo, così, a danneggiare.

Desidererei conoscere su questo argomento, il parere dell'onorevole sottosegretario.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur essendo inesperto delle posizioni giuridiche, direi che, se vi era una società di fatto, essa resta nelle stesse condizioni anche successivamente. Come può l'amministrazione del Tesoro andare a delimitare l'interesse dell'uno o dell'altro componente la società?

PRESIDENTE. Il comma secondo dell'articolo 2 diviene, essendo stato approvato l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole relatore, comma primo. Esso deve essere però modificato dovendosi riportare all'inizio di esso, l'apertura del comma soppresso. Do, quindi, lettura dell'articolo 2 modificato che pongo in votazione.

« Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui al precedente articolo 1, i beni delle associazioni, dei comitati e delle società, regolari ed irregolari, sono considerati come appartenenti ad un unico soggetto, ancorché non abbiano personalità giuridica.

Qualora si tratti di società in liquidazione al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente lo Stato, l'indennizzo non potrà superare, per quanto riguarda detta partecipazione, l'ammontare delle passività accertate alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Sono escluse da ogni diritto di indennizzo le partecipazioni — anche se legittimate — che alla data 1° maggio 1945 risultano di proprietà degli stranieri indicati nel secondo comma dell'articolo 2 dell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

« Della Commissione interministeriale prevista dalla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, la quale provvederà alle liquidazioni previste dalla presente legge, sono chiamati a far parte un rappresentante designato dalla Consulta dei comuni istriani e dal Comitato di liberazione nazionale dell'Istria ed un rappresentante designato dall'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, dal Movimento istriano revisionista e dalla Associazione nazionale tra i proprietari di beni italiani in Jugoslavia e un loro supplente.

Ciascuna delle associazioni accennate dovrà procedere alla designazione del proprio candidato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Il Ministro del tesoro nominerà con proprio decreto i due nuovi commissari ed i due loro supplenti ».

Per quanto riguarda la composizione della commissione interministeriale citata all'articolo 4, è evidente che di questa commissione debbono far parte due rappresentanti di categoria e due supplenti. I due rappresentanti sono nominati rispettivamente, uno dalla Consulta dei comuni istriani e dal Comitato di liberazione nazionale dell'Istria e l'altro dalle tre associazioni: Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Movimento istriano revisionista e Associazione nazionale tra i proprietari di beni italiani in Jugoslavia. Si hanno, quindi, due rappresentanti effettivi e due supplenti.

Se le cose così stanno, il secondo comma è in contraddizione col primo, in quanto dice: « Ciascuna delle associazioni accennate dovrà procedere alla designazione del proprio candidato » e poi, al terzo comma: « Il Ministro del tesoro nominerà con proprio decreto i due nuovi commissari e i due loro supplenti ».

È evidente che vi è una designazione prima e poi una nomina, quindi si rende necessario modificare il secondo comma dell'arti-

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

colo 4 in modo da far risultare che a ciascuno dei raggruppamenti di associazioni e non a ciascuna delle associazioni spetta la designazione di un rappresentante.

DE TOTTO. A mio parere, il Movimento istriano revisionista deve essere posto assieme al primo gruppo e cioè assieme alla Consulta dei comuni istriani, e al Comitato di liberazione nazionale dell'Istria poiché esso ha una origine comune con gli altri due.

Il secondo gruppo dovrebbe quindi essere costituito dall'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia e dalla Associazione nazionale tra i proprietari di beni italiani in Jugoslavia.

CAIATI. A mio parere l'Associazione che rappresenta i giuliani sul piano nazionale è l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia che, con questo comma dell'articolo 4, verrebbe posta sul piano di altre associazioni e non avrebbe nemmeno la certezza di dare un suo rappresentante, mentre, fino ad oggi lo ha avuto. Si commetterebbe così una vera ingiustizia data la sua attività passata che ha avuto chiari riconoscimenti. Essa ha una sua attrezzatura, una sua organizzazione, opera in stretto collegamento con l'Opera nazionale profughi istriani e dalmati; designa i rappresentanti nell'opera stessa.

Dato che questa associazione ha questo riconoscimento anche in sede governativa, come organismo unico, non possiamo non ammettere esplicitamente, nella legge, che essa deve avere un rappresentante.

BERZANTI, *Relatore*. Potremmo risolvere il problema posto dall'onorevole Caiati, aderendo alla proposta avanzata dall'onorevole De Totto di includere il Movimento istriano revisionista nel primo gruppo.

DE TOTTO. Desidererei avere notizie sulla Associazione nazionale tra i proprietari di beni italiani in Jugoslavia.

BERZANTI, *Relatore*. Se detta associazione non ha molta importanza possiamo anche ometterla.

BARTOLE. È una associazione che si è presentata da sé, ha inviato memoriali stampati, sembra abbia una organizzazione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Totto propone l'inclusione nel primo gruppo, invece che nel secondo, del Movimento istriano revisionista. Ritengo che in questo modo l'onorevole De Totto intenda raggiungere lo scopo di unificare, ai fini della indicazione della rappresentanza, tutti i movimenti che, comunque intesi, si riferiscano all'Istria così che la rappresentanza degli interessi istriani sia autorizzata a nominare un proprio rappresentante

come membro effettivo ed un proprio rappresentante come membro supplente. Rimangono fuori l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e l'Associazione nazionale tra i proprietari di beni italiani in Jugoslavia.

DE TOTTO. Vi è anche una Associazione nazionale dalmati, che tutti conosciamo molto meglio dell'Associazione nazionale tra proprietari di beni italiani in Jugoslavia, anche se i componenti di quest'ultima si sono fatti vivi. Chi ha una vera consistenza è il gruppo del Comitato di liberazione nazionale e l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

PRESIDENTE. Desidererei un chiarimento dall'onorevole relatore e dall'onorevole Bartole. Quando si parla di proprietari di beni italiani in Jugoslavia si intende semplicemente parlare di proprietari di beni italiani in quella parte della Jugoslavia che prima era italiana o di beni italiani a Belgrado, o a Zagabria, ad esempio? Sono due cose profondamente diverse e nel caso specifico, la seconda ipotesi non ci deve preoccupare.

BARTOLE. Questa associazione si è preoccupata, di concerto con la commissione mista, di effettuare degli accertamenti, categoria per categoria, previsti dalla legge n. 1064 del 1949. Essa è stata sempre ascoltata dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Si tratta, comunque, di una associazione che riguarda soltanto i proprietari di beni nel territorio già italiano e attualmente passato alla Jugoslavia?

BARTOLE. Sì, perché se fosse diversamente, quei beni non sarebbero considerati nella legge.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo che ha suggerito questa disposizione, aveva tenuto conto delle pressioni doverose delle singole associazioni per presentare quelle di esse che avevano maggiore consistenza.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 4 modificato secondo la proposta dell'onorevole De Totto e con altre correzioni di forma:

« Della Commissione interministeriale, prevista dalla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, la quale provvederà alle liquidazioni previste dalla presente legge, sono chiamati a far parte un rappresentante effettivo ed un supplente designati dalla Consulta dei comuni istriani, dal Comitato di liberazione nazionale dell'Istria e dal Movimento istriano revisionista ed un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dalla Associazione nazio-

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

nale Venezia Giulia e Dalmazia e dalla Associazione nazionale tra i proprietari di beni italiani in Jugoslavia».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do ora lettura del secondo comma, pure esso modificato, secondo la mia proposta.

« Le associazioni suddette dovranno procedere alla designazione dei rispettivi candidati entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma :

« Il Ministro del tesoro nominerà con proprio decreto 1 due nuovi commissari e 1 due loro supplenti ».

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidererei chiedere all'onorevole proponente se il Ministro del tesoro è vincolato alle designazioni fattegli.

BARTOLE. La questione è già stata risolta dalla legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'atto del ministro è quindi puramente formale.

BERZANTI, *Relatore*. Il ministro ha la scelta fra cinque nomi che vengono designati dai singoli enti.

PRESIDENTE. Da una interpretazione personale dell'articolo, mi risulterebbe che ci si trova dinanzi a due raggruppamenti ciascuno dei quali nomina un rappresentante effettivo ed uno supplente. Ritengo che in questo senso la Commissione abbia inteso interpretare l'articolo. Ora si viene invece a dire che vengono designati cinque candidati e fra questi il ministro del tesoro sceglie 1 due effettivi e 1 due supplenti. La cosa sta quindi in termini diversi.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che l'interpretazione data dal Presidente risponda al testo.

PRESIDENTE. Il testo originario dice al primo comma che sono chiamati a far parte un rappresentante designato dalla Consulta dei comuni istriani e dal Comitato di liberazione nazionale dell'Istria ed un rappresentante designato dall'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, dal Movimento istriano revisionista e dalla Associazione nazionale tra i proprietari di beni italiani in Jugoslavia; quindi, un rappresentante ed un rappresentante. Questa, secondo me, l'interpre-

tazione letterale di quel comma. Dato che avevo dei dubbi, ho richiamato l'attenzione della Commissione su quella interpretazione e si è proceduto nella discussione ammettendo che essa fosse esatta. Ora, si dice che gli enti nominano ognuno un rappresentante.

GEREMIA. Ognuno nomina un rappresentante.

PRESIDENTE. Avevo subito fatto notare che, se la interpretazione era che queste associazioni nominavano in questi due differenti raggruppamenti un rappresentante, per chiarezza doveva essere modificato il secondo comma che, così come era redatto, ingenerava confusione ed è su questa impostazione che ho proposto una modifica del secondo comma che è stata approvata. Partendo dalla interpretazione da me data, ha fatto rilevare che non si riusciva a capire la portata del secondo comma che diceva: « Ciascuna delle associazioni accennate dovrà procedere alla designazione »; ciò significava che i rappresentanti erano cinque mentre dal primo comma risultavano essere due. C'era quindi dissonanza fra primo e secondo comma ed io ho proposto, e la Commissione ha accettato, la nuova dizione già letta ed approvata.

È chiaro che le associazioni accennate sono già raggruppate in base al primo comma.

WALTER. Poniamo che le tre associazioni non si mettano d'accordo, è il ministro che deve decidere ?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desideravo puntualizzare la situazione mettendo in chiaro che era nello spirito della legge che ogni associazione presentasse il suo candidato. Ciò era considerato dal secondo comma. Esso ordina che la designazione deve essere fatta entro 15 giorni ed ho pensato che il ministro del tesoro avrà una larghissima libertà di scelta, perché le varie associazioni non si metteranno d'accordo. Ho quindi taciuto perché praticamente avverrà che sarà difficilissimo che le associazioni si mettano d'accordo e quindi il ministro avrà una larga scelta.

PRESIDENTE. L'articolo è stato già approvato e quindi si tratta di un chiarimento. Nel primo comma si usa l'espressione « designati » che è vincolante.

CAIATI. È nell'ambito delle designazioni che il ministro deve fare la scelta.

PRESIDENTE. Il testo dice « rappresentante », al singolare; non « rappresentanti ». La discussione era sorta sul terzo comma nel senso di conoscere se si doveva ritenere vincolante la designazione fatta dalle associazioni agli effetti della nomina. La risposta è

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

che la designazione è vincolante e quindi non resta che approvare.

DE TOTTO. Il ministro, quindi, non ha nessuna possibilità di scelta.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ha tante possibilità di scelta che, se entro 15 giorni non verrà presentato il candidato concordato, sceglierà il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« A vicesegretario della Commissione sarà nominato un funzionario in servizio presso l'amministrazione centrale del Tesoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Ai fine della liquidazione e del pagamento degli indennizzi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6, comma secondo, e 8 della legge 31 luglio 1952, n. 1131 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Avverso le deliberazioni della Commissione interministeriale costituita ai termini della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione dei relativi provvedimenti, ricorso al Ministro del tesoro, il quale provvede in via definitiva ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BERZANTI, *Relatore*. Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se non convenga aggiungere un articolo 8 in cui si dica esplicitamente che resta abrogata ogni disposizione contrastante con la presente legge. Ciò in quanto la legge del 1949 prevedeva determinate forme di liquidazione basate sul fatto che in quella data esisteva una commissione mista italo-jugoslava che ora non esiste più. Per questo motivo penso sia necessario un esplicito richiamo ad ogni disposizione contrastante.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarebbe una disposizione superflua ri-

spetto alle norme generali del diritto, quindi non occorre.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

BARTOLE e SALIZZONI. « Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia » (1856):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

CHIARAMELLO ed altri: « Integrazione del trattamento economico dei giudici ordinari della Corte costituzionale » (2060):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Amendola Pietro, Andò, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, De Totto, Faletra, Fora, Ghislandi, Gorreri, Guggenberg, Li Causi, Longoni, Marangone Vittorio, Marzotto, Merizzi, Nicoletto, Raffaelli, Rigamonti, Ronza, Roselli, Salizzoni, Scoca, Semeraro Santo, Tonetti, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

È in congedo:

Pella.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO